

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA - BARI

Ricorso

nell'interesse di Telecom Italia S.p.A. (CF 00488410010) con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore e legale rappresentante p.t. Agatino di Bartolomeo, in virtù dei poteri conferiti per atto Notaio Marchetti di Milano in data 26 luglio 2016, n. 13183 di rep. e n. 6905 di racc., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Filippo Lattanzi (CF LTTFFPP63M29H501J; pec filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org) Jacopo d'Auria (CF DRAJCP78T01H501J; pec jacopodauria@ordineavvocatiroma.org) e Giuseppe Cozzi (CF CZZGPP75A28F262M9; pec cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it), con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo in Bari, Via N. Piccinini n. 128

contro

la Città di Modugno, in persona del Sindaco in carica

per l'annullamento

della nota del Servizio 4 – Assetto del Territorio, del Comune di Modugno prot. n. 16347 del 3.4.2020 (doc. 1), nella parte in cui, nell'annullare in autotutela la precedente nota prot. 4784 del 29.1.2020, con cui era stata dichiarata l'improcedibilità della comunicazione di attivazione dell'impianto per la telefonia mobile sito in Via Paradiso denominata "BA36", è stata ritenuta corretta l'istanza presentata da TIM solo per gli apparati LTE e non anche per altra configurazione e nella parte in cui "*si fanno salve le decisioni prese in merito alle nuove tecnologie 5G da parte dell'amministrazione comunale*";

di tutti gli atti, i verbali e i pareri, anche di natura interlocutoria e endoprocedimentali, relativi all'istruttoria, compreso il parere dell'Ing. Fantasia e i contributi dei Servizi 3, 4 e 10 del Comune di Modugno relativi alla videoconferenza tenutasi il 1.4.2020, nonché il verbale interno n. 15765, di contenuto non conosciuto, citati nell'impugnata nota prot. 16347 del 3.4.2020;

ove occorrer possa, della nota prot. n. 4784 del 29.1.2019, del Servizio 4 – Assetto del Territorio, del Comune di Modugno (doc. 2), della nota prot. n. 59401 del 29.11.2019 (doc. 3) e della deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 22.10.2019 (doc. 4);

ove occorrer possa, del Regolamento Regionale n. 14/2006 e dei coevi atti di adozione e approvazione (doc. 5), nonché del Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP (doc. 6), della richiamata D.C.S. n. 33 del 19.11.2014 e dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale (doc. 7).

FATTO

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito solo TIM), titolare di apposita autorizzazione generale, è un operatore di tlc che fornisce e gestisce il servizio di telefonia fissa e mobile sull'intero territorio nazionale.

Lo svolgimento dell'attività di fornitura dei servizi di tlc all'utenza è molto complessa e necessita di una articolata rete di impianti e strutture tecniche, tra cui, per quel che concerne le reti di comunicazioni elettroniche mobili, le stazioni radio base (SRB).

Volendo semplificare, la SRB è una infrastruttura sulla quale sono installate antenne per la ricetrasmissione del segnale radio che serve i terminali mobili coprendo una determinata area geografica, composta di una parte "passiva", costituita dal traliccio o dal sostegno metallico e da apparati quali *shelter*, *router*, *server*, sistemi di condizionamento, ventilazione ed alimentazione, ed una componente "attiva" consistente negli impianti e negli apparati che ricevono e trasmettono radiofrequenze per la fornitura dei servizi mediante le varie tecnologie presenti sul mercato (2G, 3G, 4G e la nuovissima tecnologia 5G).

2. La normativa concernente i titoli autorizzatori per la realizzazione e implementazione delle reti e per lo svolgimento di tali attività è disciplinata in maniera tassativa dal d.lgs. n. 259/03, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (di seguito CCE).

In particolare, nel caso in cui gli interventi e le attività che il gestore deve eseguire riguardino la semplice modifica delle capacità trasmissive di impianti esistenti, anche per adeguarli alle nuove tecnologie, il Codice contempla un procedimento accelerato mediante la presentazione di una SCIA ex art. 87 bis all'ente locale competente e all'Arpa regionale, fissando in 30 gironi il termine entro cui le amministrazioni preposte, la prima sotto il profilo urbanistico edilizio e la seconda sotto il profilo radio protezionistico, possono adottare un motivato diniego.

Questa procedura amministrativa semplificata viene sovente utilizzata per adeguare gli impianti esistenti al fine di renderli funzionali all'utilizzo dei servizi di ultima generazione.

Gli interventi e le modifiche agli impianti sono poste in essere anche per l'avvio dei sistemi 5G, il nuovo standard tecnologico di comunicazione che permette di trasmettere grandi quantità di dati con tempi di latenza molto brevi, assicurando prestazioni notevolmente superiori rispetto alle tecnologie precedenti riuscendo a incrementare oltre 10 volte la velocità di trasmissione dei dati.

L'impiego di questa tecnologia di comunicazione rappresenta il futuro.

Attraverso il 5G, infatti, non solo sarà possibile migliorare le prestazioni degli *smartphone*, ma sarà possibile sviluppare applicazioni in tutti i principali settori dell'economia, in campo

sanitario (assistenza sanitaria integrata, ospedaliera e domiciliare, possibilità di monitoraggio terapeutico da remoto), commerciale (nuovi modelli di *business*), occupazionale, ambientale (integrazione delle fonti energetiche, riduzione delle emissioni), nell'ambito della sicurezza e nel trasporto delle persone e delle merci.

3. In merito al 5G le istituzioni comunitarie hanno rivolto agli stati membri una serie di indirizzi per incentivare l'impiego della nuova generazione di tecnologie di rete, considerata di vitale importanza per nuovi modelli economici e aziendali digitali.

La Commissione Europea, con la comunicazione 2016/588 del 14.9.2016, ha così individuato un percorso per la concretizzazione del mercato unico digitale basato su reti ad altissima capacità.

Per queste ragioni, è stato posto agli stati membri l'obiettivo di sostenere il dispiegamento e l'utilizzo di reti 5G mediante l'avvio di procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle radiofrequenze e attraverso incentivi agli investimenti per la creazione di condizioni favorevoli.

E' stato declinato un calendario comune per l'introduzione del 5G affinché in tempi rapidi fossero assunte azioni concrete per promuovere sperimentazioni precommerciali e sviluppare piani nazionali per la banda larga, designando anche aree metropolitane abilitate al 5G entro la fine del 2020.

4. In attuazione di tali indirizzi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto nel 2017 un avviso pubblico per acquisire proposte progettuali per le sperimentazioni precommerciali del 5G nella banda di frequenze 3700–3800 MHz in tre ambiti territoriali (doc. 8):

- Area 1: Area metropolitana di Milano (coincidente con la Città Metropolitana di Milano);
- Area 2: Prato e L'Aquila;
- Area 3: Bari (inclusi i comuni di Modugno, Valenzano, Capurso e Triggiano) e Matera.

All'esito della procedura selettiva, il MISE ha assegnato diritti d'uso esclusivi delle frequenze nei suddetti ambiti territoriali (doc. 9) come segue:

- Area 1: Vodafone;
- Area 2: Aggregazione tra Wind Tre ed Open Fiber;
- Area 3: Aggregazione tra TIM, FW e Huawei Technologies.

La sperimentazione, occorre chiarire, non è di natura sanitaria ma esclusivamente tecnica, avendo il dichiarato obiettivo di *“verificare le potenzialità sul campo, in un ambiente di test controllato, dei sistemi e delle tecnologie di accesso radio per i sistemi di prossima generazione 5G, coinvolgendo il maggior numero possibile di cittadini e imprese, in coerenza con quan-*

to previsto dalla citata comunicazione della Commissione Europea”.

TIM ha avviato la sperimentazione precommerciale dei servizi 5G a Bari (inclusi i comuni di Modugno, Valenzano, Capurso e Triggiano) e Matera, richiedendo le relative autorizzazioni per l'installazione degli apparati e la modifica di quelli esistenti.

5. Parallelamente all'assegnazione per finalità precommerciali, il MISE ha indetto l'asta pubblica per l'assegnazione sull'intero territorio nazionale dei diritti d'uso delle bande di frequenza dedicate al 5G, tra le quali sono state ricomprese anche quelle oggetto delle assegnazioni temporanee ai fini delle attività di sperimentazione (**doc. 10**).

All'esito dell'asta pubblica sono stati assegnati diritti d'uso esclusivi nazionali per fini commerciali, con effetto dal 1.1.2019, in favore di TIM, Wind Tre, Vodafone e Iliad.

Contemporaneamente, il termine della sperimentazione precommerciale nelle aree individuate dal MISE, tra cui Bari, che ricomprende anche il Comune di Modugno, è stato anticipato al 30 giugno 2020.

Inoltre, TIM è stata autorizzata all'utilizzo dello spettro anche per finalità commerciali (nelle aree che erano state individuate per la sperimentazione è stata previsto per il momento l'utilizzo dei propri 80 MHz limitatamente all'1% della popolazione).

6. TIM presentava al Comune di Modugno la SCIA ex art. 87 bis CCE prot. 720560 del 13.7.2018, corredata da tutta la prescritta documentazione, per effettuare una serie di interventi e opere finalizzate all'installazione di 3 antenne per il funzionamento del sistema 5G 3600 su una SRB esistente sita presso la propria centrale telefonica di via Paradiso (immobile identificato al NCEU al foglio di mappa n. 20, p.lla 1749), per installare una portante 5G (**doc. 11**).

Alla domanda, contenente tutti i dati richiesti dai modelli predisposti all'allegato n. 13 del Codice, veniva allegato il progetto architettonico e quello relativo alle caratteristiche tecniche e radioelettriche dell'impianto (**doc. 12**).

La stessa SCIA, come stabilito dall'art. 87 bis, veniva inviata all'Arpa Puglia per l'acquisizione del nullaosta, anche tacito, ai fini dell'attivazione degli apparati, previa verifica di rispondenza ai limiti, valori e obiettivi fissati dal DPCM 8.7.2003.

Non avendo ricevuto alcun atto di diniego né da parte del Comune né da parte dell'Arpa Puglia entro il termine di legge stabilito dall'art. 87 bis CCE, l'operatore comunicava la data di inizio lavori (**doc. 13**), ultimati i quali il 21.12.2018 presentava il 4.2.2019 anche la comunicazione di attivazione 5G corredata da una perizia giurata (**doc. 14 e doc. 15**).

L'impianto veniva, dunque, attivato regolarmente.

7. Il 14.3.2019, TIM, avendo necessità di effettuare un ulteriore intervento sulla stessa SRB per implementare una portante LTE (4G), presentava la SCIA ex art. 87 bis CCE prot.

110495 del 4.2.2019 (doc. 16, doc. 17 e doc. 18).

Trascorrevano anche in tal caso i termini di legge senza che il Comune opponesse un diniego o obiezioni di sorta, per cui TIM comunicava l'inizio dei lavori (doc. 19).

Veniva nel frattempo acquisito il parere favorevole dell'Arpa Puglia prot. 37992 del 17.5.2019 (doc. 20); i lavori di installazione venivano ultimati il 27.5.2019 (doc. 21).

Il 24.1.2020, TIM comunicava dunque all'Arpa Puglia e al Comune di Modugno, con la nota prot. 42501 del 23.1.2020, l'attivazione dell'impianto nella configurazione radioelettrica autorizzata (doc. 22), accludendo la *perizia giurata sullo stato di fatto di una SRB per telefonia cellulare* (doc. 23) in cui erano indicate tutte le portanti attive, compresa quella 5G autorizzata tacitamente nel 2018.

L'Arpa Puglia, esaminata complessivamente la SRB ed effettuate le misurazioni direttamente in loco, rilasciava il certificato di conformità post-attivazione prot. n. 0011209 - 32 del 19.2.2020 riconoscendo il rispetto dei limiti di legge (doc. 24).

8. Del tutto inaspettatamente, TIM riceveva la nota prot. n. 4784 del 29.1.2020 del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno, con la quale, nonostante l'iter autorizzatorio si fosse ampiamente consolidato da tempo, veniva dichiarata l'improcedibilità dell'istanza presentata a marzo 2019, sul presupposto che la pratica fosse stata irregolarmente presentata senza utilizzare il portale digitale "*impresainungiorno*" (doc. 2).

Nella nota di gennaio veniva richiamata la nota prot. n. 59401 del 29.11.2019 (doc. 3), con la quale l'amministrazione comunale aveva reso noto di aver adottato un atto di indirizzo politico con deliberazione della Giunta comunale n. 104/19, invitando gli uffici comunali a inibire la finalizzazione delle attività per l'implementazione del 5G a fronte di presunti rischi e pericoli per la salute pubblica.

In effetti, con la delibera n. 104/2019 (doc. 4), la Giunta Comunale aveva previsto che "*in ossequio al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario ... uffici competenti di non procedere ad autorizzare ... nuove tecnologie come il 5G*".

In base a considerazioni del tutto estemporanee e prive di fondamento scientifico, l'ente locale in tale atto rappresentava una situazione di pericolo derivante dal fatto che lo spettro impiegato per il 5G, involgendo frequenze ancora "*inesplorate*", comportava una situazione di "*rischio sanitario*" derivante "*dalla massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne*"; venivano richiamati studi scientifici che avrebbero classificato "*i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo*" e altri studi che avrebbero indicato un aumento dell'incidenza tumorale in caso di esposizioni ai CEM ad altissima intensità.

La delibera della Giunta citava anche la sentenza del TAR Lazio n. 500/2019, confermata dal Consiglio di Stato, con cui i Ministeri della Salute, dello Sviluppo Economico, dell' Ambiente e della Pubblica Istruzione erano stati condannati a porre in essere una adeguata campagna informativa sulle corrette modalità di uso dei telefoni cellulari.

L'atto di indirizzo politico si concludeva con l'invito rivolto agli uffici comunali competenti a *"non procedere a autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G che possono condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale ... applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea"*.

9. A seguito di alcune interlocuzioni con il gestore, il Comune di Modugno, con nota prot. n. 16347 del 3.4.2020, disponeva l'annullamento in autotutela della nota di gennaio con cui aveva dichiarato l'improcedibilità delle istanze di TIM (doc. 1).

Superate le asserite criticità di carattere procedurale relative alla modalità di presentazione delle istanze, il Comune, nella parte motiva dell'atto tutorio, svolgeva tuttavia una serie di considerazioni adombrando dubbi sulla corretta attivazione di tutte le portanti della SRB.

Richiamando il proprio atto di indirizzo politico sul 5G, l'amministrazione comunale lasciava intendere di considerare regolarmente istruita solo la pratica riguardanti gli apparati LTE (4G) *"e non altra configurazione radioelettrica che, seppur riportata nella perizia giurata, deve ottenere necessariamente ulteriore parere tecnico preventivo da parte di ARPA Puglia prima dell'effettiva attivazione, così come dallo stesso richiedente specificato, tenendo conto che la legittimazione dell'intervento richiesto sull'impianto de quo è subordinata, comunque, al perfezionamento con il parere post - attivazione di Arpa Puglia a seguito della citata Perizia Giurata del Gestore così come previsto al punto A.3 del R.R. 14/06, in assenza del quale l'intera procedura sarebbe invalidata"*.

Facendo un chiaro riferimento agli interventi riguardanti il 5G, in breve, con il provvedimento di annullamento della precedente nota prot. 4784 del 29.1.2020, il Comune di Modugno, pur non disponendo alcunché sulle portanti 5G già autorizzate, riteneva che alcune portanti risultassero sprovviste del nullaosta da parte dell'Arpa e del certificato di post attivazione.

Il Comune di Modugno è incorso in un grave travisamento¹.

TIM ha conseguito tutti i titoli e i nullaosta previsti dalla legge, anche per silenzio assenso, necessari per installare e attivare tutte le portanti della SRB di via Paradiso, compresa quella

¹ L'impugnata nota prot. 16347 del 3.4.2020, nelle premesse cita le date degli eventi che hanno interessato gli interventi eseguiti dall'operatore sulla SRB. E' doveroso rappresentare che in tale elencazione, oltre a non essere citata la SCIA presentata da TIM nel 2018, di cui si darà conto nel prosieguo della trattazione, sono indicate date errate riferite all'anno 2020; si tratta evidentemente di un errore materiale in quanto gli eventi riguardano l'anno nel 2019, come provato dalla documentazione in atti.

inerente ai servizi 5G.

Il riferimento al parere Arpa del 17 maggio 2019 è improprio, riguardando l'intervento relativo all'LTE; inoltre non viene considerato che a febbraio 2020 la stessa Arpa Puglia ha rilasciato il certificato post attivazione per tutte le portanti attive sulla SRB di via Paradiso.

Gli atti e i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere conseguentemente annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Eccesso di potere per sviamento, per carenza dei presupposti, travisamento, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-87 bis d.lgs. n. 259/03 e della Legge n. 36/2001. Irragionevolezza, arbitrarietà e violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Prima di entrare nel merito della vicenda, non ci si può esimere dal denunciare il fatto che l'amministrazione resistente abbia inteso riferirsi a presunte (e non meglio chiarite) irregolarità nell'attivazione delle portanti 5G non per aver riscontrato carenze sotto il profilo degli atti d'assenso dell'Arpa, ma per dare seguito all'atto di indirizzo giuntale ex delibera n. 104/19, con cui ha prescritto *"agli uffici competenti"* di *"non procedere a autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G che possono condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale ... applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea"*.

In disparte, per il momento, la legittimità dello stesso atto di indirizzo (sul quale si tornerà nel prosieguo della trattazione), è evidente come la Città di Modugno voglia mettere in discussione l'iter autorizzatorio solo sulla base dell'atto di indirizzo politico, motivato con riferimento a presunti rischi per la salute umana correlati ai campi elettromagnetici generati dalle SRB oggetto di implementazione per il 5G.

Che le reali intenzioni del Comune siano queste, è più che lecito presumerlo.

Le asserite irregolarità concernenti il parere tecnico preventivo e post attivazione dell'Arpa, infatti, sono frutto di un macroscopico errore e sono smentite *per tabulas*.

TIM è in possesso di tutti i permessi e nulla osta per installare e attivare le portanti presenti sulla SRB, compresa quella 5G.

Non è dunque immaginabile che l'ente locale dubiti della regolarità delle attivazioni riferendosi a tali motivi (tanto da non aver mai sollevato alcuna obiezione neanche dopo la comunicazione di fine lavori).

Che il Comune voglia bloccare a priori il 5G, del resto, è enunciato nello stesso atto di

annullamento in autotutela della nota di gennaio, in cui si ribadisce la volontà di far *“salve le decisioni prese in merito alle nuove tecnologie 5G da parte dell’amministrazione comunale”*.

Stando così le cose, non v’è chi non veda come i provvedimenti impugnati, a prescindere da ogni altra questione, siano illegittimi innanzi tutto per sviamento, patologia dell’atto che consiste nella divergenza fra l’atto adottato dall’amministrazione e la sua funzione tipica, ovvero quando il potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva, in particolare quando le determinazioni sono assunte sulla base di un interesse diverso da quello pubblico o da un interesse pubblico differente rispetto a quello stabilito dalla legge.

L’art. 87 bis CCE affida agli enti locali la competenza relativamente ai profili urbanistico edilizi dell’intervento, attribuendo all’Arpa il compito di verificare tutti gli aspetti legati all’elettromagnetismo.

Il Comune di Modugno, come è evidente, non è intervenuto esercitando i poteri e le prerogative di cui all’art. 87 bis CCE nel senso di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per assentire, anche tacitamente, gli interventi dichiarati nelle istanze consistenti nella modifica di una SRB esistente al fine di adeguare alcune portanti al 5G.

L’ente locale, invero, travalicando le proprie prerogative, ha adottato una serie di determinazioni aventi effetti e finalità inibitorie per ragioni radio-protezionistiche; intento addirittura esplicitato mediante il richiamo all’atto di indirizzo della Giunta.

Sulla base di precisi e concordanti elementi di prova, risulta che l’amministrazione ha agito in evidente sviamento di potere, sollevando presunte criticità sui titoli per l’attivazione delle portanti 5G non già per aver ravvisato l’insussistenza dei presupposti per assentire le attività dichiarate nelle istanze, bensì per ragioni ricondotte alla necessità di tutelare la salute umana.

Prova ne sia il fatto che il Comune di Modugno ha già tentato di inibire l’attivazione di un altro impianto 5G di TIM, opponendo un diniego strumentale riferito a insussistenti irregolarità procedurali (doc. 25).

Tale provvedimento, che conteneva anch’esso riferimenti all’atto di indirizzo della Giunta, è stato impugnato da TIM con ricorso notificato ma mai depositato, in quanto l’amministrazione comunale nel frattempo, ricevuta notifica dell’atto, ha disposto la caducazione in autotutela del proprio diniego in maniera integralmente satisfattiva per il gestore (doc. 26).

Tornando al caso in esame, appare evidente come il Comune tenti nuovamente di opporsi agli interventi riguardanti il 5G sul proprio territorio.

Lo sviamento di potere consiste nella decisione di impedire gli interventi per finalità di-

verse da quelle enunciate dal legislatore con il Codice all'art. 87 bis, circoscritte alla verifica del rispetto dell'istanza e dei relativi progetti rispetto alla disciplina legislativa e regolamentare presupposta, intendendo il Comune diversamente inibire l'attivazione di parte degli impianti per motivazioni del tutto estranee all'iter autorizzatorio e solo per dar seguito all'atto di indirizzo e arrestare le attività di implementazione delle nuove tecnologie per motivi sanitari.

2. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-87 bis CCE e della Legge n. 36/2001. Violazione del DPCM 8 luglio 2003. Eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento.

Le determinazioni assunte dal Comune con i provvedimenti impugnati sono viziose per incompetenza e violazione di legge.

L'ente locale, infatti, pur avendo superato tutte le questioni di natura formale e procedimentale riguardanti l'utilizzo del portale *impresainungiorno*, ponendo in dubbio la regolarità delle attivazioni sul 5G ha in realtà adottato misure radio-protezionistiche, travalicando le proprie prerogative, sovrapponendosi a competenze che il legislatore ha affidato in via esclusiva allo Stato mediante la fissazione di limiti di legge per le esposizioni il cui controllo è rimesso alle Arpa.

Il CCE, come si avrà modo di spiegare nel prosieguo, contiene una disciplina speciale che regola l'intera materia, fissando direttamente (a) le condizioni ed i presupposti per autorizzare la realizzazione delle infrastrutture, delle reti e degli impianti; (b) le procedure da seguire per il rilascio dei titoli; (c) le prestazioni patrimoniali, personali e reali cui possono essere sottoposti gli operatori per l'installazione e per l'esercizio dei correlati servizi di comunicazione elettronica.

Il legislatore delegato del 2003, accogliendo principi ed istanze di matrice comunitaria, ha inteso garantire la diffusione dei servizi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ed assicurare, al contempo, una disciplina il più possibile omogenea; solo in tal modo, invero, si sarebbe potuta realizzare una equa ripartizione tra PA ed operatori dei costi inerenti lo sviluppo di un settore economico e commerciale di particolare rilevanza, evitando disparità di trattamento, tra gestori e fruitori del servizio, in funzione della località in cui gli interventi di installazione devono essere realizzati.

Il procedimento dettato dal Codice delle tlc, per la realizzazione e l'installazione di SRB (art. 87) e per la modifica di quelle esistenti (art. 87 bis), affida all'ente locale il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di legge per assentire le opere sulla base di quanto indicato nel modello di domanda ex allegato 13 del d.lgs. n. 259/03.

Il Comune, ricevuta l'istanza e i relativi progetti, avvia immediatamente il procedimento

riguardante la parte “edilizia” (o passiva) dell’intervento, mentre l’Arpa, alla quale è inoltrata copia della domanda, cura la pratica relativa alla parte “attiva” degli impianti, valutando la compatibilità delle caratteristiche emissive degli apparati con gli standard di legge.

Trascorso il termine perentorio di 30 giorni ex art. 87 bis senza che sia intervenuto un provvedimento espresso di diniego da parte dell’ente locale o dell’Arpa, l’intervento si intende tacitamente autorizzato.

I progetti allegati all’istanza sono valutati dall’ente locale limitatamente all’ambito della verifica di conformità edilizia e urbanistica, tenendo conto del fatto che *“la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87, d.lg. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001”* (TAR Puglia, 14.5.13, n. 733).

Nel caso in cui, come nella specie, l’intervento riguarda interventi che interessano una SRB esistente, il Comune deve limitarsi, dunque, a verificare che sussistano le condizioni individuate all’art. 87 bis CCE dal punto di vista architettonico, urbanistico ed edilizio.

Per quanto riguarda la parte “attiva” degli apparati, e dunque le verifiche afferenti alle radiofrequenze e ai campi elettromagnetici, è l’Arpa che ha il compito di accertare il rispetto dei limiti e dei valori fissati dal DPCM 8.7.2003 mediante nullaosta o per silenzio assenso.

La definizione a monte delle misure radio-protezionistiche è di competenza statale.

L’art. 4 della Legge quadro sull’elettromagnetismo n. 36/2001, infatti, stabilisce che *“lo Stato esercita le funzioni relative ... alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ... in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1”* e cioè *“assicurare la tutela ... della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione”*.

Il legislatore ha temperato l’esigenza della tutela della salute dagli effetti alle esposizioni ai campi elettromagnetici con la necessità di definire in maniera omogenea e unitaria le regole riguardanti la rete mobile nazionale.

Ciò è avvenuto fissando con il citato DPCM del 2003 limiti, valori e obiettivi particolarmente prudenziali valevoli in tutto il territorio nazionale, ispirati al principio di precauzione e di minimizzazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evince chiaramente come non rientri tra le compe-

tenze dei Comuni adottare, direttamente o indirettamente, provvedimenti che disconoscono la sussistenza dei presupposti per l'attivazione degli impianti per ragioni legate alle verifiche radioelettriche di competenza dell'Arpa e consistono in misure radio protezionistiche.

Tanto più che nel caso in esame l'Arpa ha ampiamente verificato la sussistenza dei requisiti di legge per l'attivazione degli apparati eseguendo le relative azioni di controllo e monitoraggio; da ultimo con il certificato di post-attivazione di febbraio 2020, con cui ha appurato la regolarità dell'intero impianto, compresa la parte 5G, effettuando le misurazioni direttamente sul luogo di installazione (**doc. 24**).

3. Eccesso di potere per traviamiento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-87 bis del d.lgs. n. 259/03. Arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 21 *octies* della Legge n. 241/90.

L'amministrazione comunale, dopo aver annullato in autotutela la propria precedente determinazione di gennaio, in maniera equivoca sembra sostenere che vi siano irregolarità nell'attivazione delle portanti 5G, in quanto, a suo dire, il parere preventivo dell'Arpa del 17.5.2019 non includerebbe anche queste attività, mancando comunque il certificato post-attivazione previsto dal Regolamento Regionale n. 14/2006.

Premesso che, come verrà dato atto nel prosieguo, TIM ha conseguito tutti i titoli e nulla osta richiesti dalla legge (compreso il certificato posto attivazione), è doveroso innanzi tutto chiarire, a scanso di equivoci, come il citato Regolamento Regionale sia richiamato impropriamente dal Comune di Modugno.

Tale Regolamento, infatti, è del 2006 e si riferisce ad altre ipotesi di intervento (nella specie gli interventi di realizzazione ex novo di una SRB ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/03) e non tiene conto delle modifiche legislative intervenute nel 2010 con cui è stato introdotto nel d.lgs. n. 259/03 l'art. 87 bis per le modifiche degli impianti esistenti (l'art. 87 bis CCE è stato inserito dall'art. 5 bis, comma 1, del D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 73/2010, successivamente modificato dall'art. 80, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 70/2012).

L'iter afferente alle modifiche di cui è causa, dunque, è disciplinato precipuamente dall'art. 87 bis CCE, per cui non è corretto il richiamo al Regolamento Regionale n. 14/2006 (recante non a caso misure transitorie) che non contempla tale ipotesi di procedura semplificata e accelerata.

Fermo restando, in ogni caso, che le disposizioni del Regolamento contrastanti e incompatibili con la disciplina nazionale (anche sopravvenuta) ostative al perfezionamento dei titoli conseguiti da TIM, sono illegittime per violazione di legge e, in ogni caso, devono essere an-

nullate o disapplicate.

Svolti gli opportuni chiarimenti, è bene precisare quanto segue.

Gli interventi riguardanti la portante 5G sono stati autorizzati mediante SCIA presentata al Comune di Modugno e all'Arpa Puglia nel luglio del 2018 (doc. 11).

Relativamente a tale istanza non sono pervenuti entro i termini di legge né atti inibitori da parte del Comune né pareri negativi da parte dell'Arpa Puglia; i titoli, dunque, si sono ampiamente consolidati per silenzio assenso in forza di quanto stabilito dall'art. 87 bis.

Del resto, neanche a seguito della comunicazione della data di inizio e fine lavori (doc. 13) il Comune e l'Arpa non hanno obiettato alcunché.

Il 4.2.2019, è stata presentata addirittura la comunicazione di attivazione 5G con apposita perizia giurata (doc. 14 e doc.15), alla quale non è seguito alcun atto di contenuto negativo o reiettivo.

Pertanto, ogni dubbio sulla regolarità procedurale delle SCIA è stato definitivamente superato a seguito dell'annullamento in autotutela della nota di gennaio che aveva dichiarato improcedibili le istanze presentate dal gestore.

Il Comune di Modugno insinua che l'attivazione del 5G non sia corretta in quanto manchevole dei relativi titoli.

Nel far ciò, richiama il parere dell'Arpa del 17 maggio 2019 sostenendo che in tale nullaosta non vi sarebbero riferimenti alla portante 5G.

L'errore è palese.

Il parere Arpa di maggio 2019 è riferito alla SCIA di TIM di marzo 2019 presentata implementare l'impianto relativamente alla tecnologia LTE 2600 (4G) (doc. 16 e doc. 17).

Tale richiesta non riguarda il 5G che era già stato autorizzato e attivato in precedenza.

Ecco perché il parere dell'Arpa Puglia prot. 37992 del 17.5.2019, richiamato dal Comune di Modugno nell'atto tutorio, non contiene riferimenti al 5G (doc. 20).

La portante relativa al 5G era stata assentita nel 2018 per silenzio assenso come stabilito dall'art. 87 bis CCE.

L'amministrazione comunale incorre in un ulteriore errore allorché afferma che le portanti della SRB sarebbero in ogni caso sprovviste del parere post attivazione dell'Arpa.

Si tratta di un'asserzione smentita *per tabulas* frutto di una grave carenza istruttoria.

Il 24.1.2020, TIM, dopo aver ultimato l'implementazione LTE, ha comunicato all'Arpa Puglia (e al Comune di Modugno) l'attivazione dell'impianto nelle configurazioni radioelettriche autorizzate (doc. 22), accludendo la *Perizia giurata sullo stato di fatto di una SRB per telefonia cellulare* (doc. 23), in cui sono state richiamate le schede di tutte le portanti presenti

sulla SRB, compresa quella per il 5G.

L'Arpa, di conseguenza, si è recata presso la SRB di via Paradiso e ha verificato la conformità a legge di **tutte le portanti attive**, effettuando misurazioni direttamente sui luoghi e rilasciando il certificato di conformità post-attivazione prot. n. 0011209 del 19.2.2020 (**doc. 24**).

Tale circostanza è dirimente, in quanto ogni eventuale contestazione del Comune che il comune volesse sollevare riferendosi a presunte irregolarità procedurali è superata, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 21 *octies* della Legge n. 241/90, dal fatto che l'Arpa ha attestato la sussistenza dei requisiti di legge per attivare le portanti della SRB, tra cui quella per il 5G, con la certificazione di febbraio 2020.

4. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-87 bis d.lgs. n. 259/03 e della Legge n. 36/2001. Violazione del DPR 160/2010. Violazione dell'art. 21 *nonies* della Legge n. 241/90. Irragionevolezza, arbitrarietà e violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Le vicende procedurali riguardanti l'inoltro delle istanze al Comune da parte di TIM, racchiusi nella declaratoria di improcedibilità di cui alla nota prot. 4784 del 29.1.2020, possono dirsi definitivamente superate a fronte dell'annullamento in autotutela disposto con la nota prot. n. 16347 del 3.4.2020.

E' in ogni caso opportuno chiarire come sia illegittima ogni valutazione di irregolarità delle SCIA presentate da TIM direttamente alla pec istituzionale del Comune di Modugno e non attraverso il portale telematico *impresainungiorno* (all'uopo sono da intendersi illegittimi e formalmente impugnati in questa sede anche il Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP e l'avviso pubblicato sul sito istituzionale).

Tutti i titoli, le comunicazioni e le SCIA presentate da TIM al Comune di Modugno sono, infatti, da considerare regolarmente assentite *per silentium* a prescindere dalle modalità di inoltro delle stesse.

Sul tema si è già occupata la giurisprudenza amministrativa proprio in riferimento a SCIA presentate dagli operatori telefonici ai sensi dell'art. 87 bis del d.lgs. n. 259/03.

Il CCE fissa tassativamente gli iter autorizzatori per l'ottenimento, anche *per silentium*, dei titoli per installare le infrastrutture, esercire gli impianti e apportarvi modifiche; prevede addirittura all'allegato 13 i modelli di istanze che gli operatori devono presentare all'ente locale, indicando gli incumbenti istruttori da adempiere.

Per giurisprudenza pacifica, i Comuni non possono chiedere agli operatori oneri e incumbenti istruttori ulteriori rispetto a quelli contemplati dal d.lgs. n. 259/03, né sotto forma di

dichiarazioni, né di modelli imposti, né di documenti o titoli ultronei.

Tale divieto, ovviamente, non può essere aggirato mediante l'imposizione di determinati portali telematici che, di fatto, obbligano gli operatori a presentare istanze difformi rispetto ai modelli di cui all'allegato 13 del Codice o che implicano incombenti istruttori e dichiarativi diversi rispetto all'iter fissato dal legislatore.

Naturale precipitato delle considerazioni che precedono è che gli operatori non possono essere obbligati a presentare le SCIA ex art. 87 bis tramite il portale *impresainungiorno* e che, in ogni caso, la presentazione della SCIA direttamente al Comune non possa essere considerata e dichiarata "improcedibile", sussistendo comunque l'onere per l'ente locale di esaminare la pratica (se del caso chiedendo integrazioni e regolarizzazioni) e, in ogni caso, non precludendo la modalità di inoltro presso la pec dell'ente locale il perfezionamento del titolo per silenzio assenso come stabilito dal d.lgs. n. 259/03.

In un precedente analogo, riguardante un provvedimento di improcedibilità conseguente alla presentazione di un'istanza ai sensi dell'art. 87 bis CCE alla pec dell'ente locale e non attraverso il portale *impresainungiorno*, il Consiglio di Stato, seppur in sede di sommaria deliberazione, ha ritenuto non corretta la decisione dell'amministrazione di dichiarare direttamente improcedibile la SCIA senza valutare la pratica anche ai fini del silenzio assenso ex art. 87 bis CCE, sospendendo il provvedimento cautelare con l'ordinanza n. 1950/19.

Anche il TAR Piemonte, con la sentenza n. 812/15 (passata in giudicato), ha annullato il provvedimento che dichiarava l'improcedibilità della SCIA presentata dal gestore per il semplice fatto che non fosse stato utilizzato lo sportello telematico, ritenendo tale decisione illegittima per violazione del d.lgs. n. 259/03 e del principio di leale collaborazione.

Di recente, anche l'Ecc.mo TAR Puglia, sez. Lecce, con la sentenza n. 878/19 (passata in giudicato), ha dichiarato illegittima l'immediata e meccanica declaratoria di irricevibilità dell'istanza non introdotta mediante il portale telematico *impresainungiorno* in quanto sull'amministrazione, alla quale è giunta comunque l'istanza, permane "l'obbligo di provvedere".

5. Carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, illogicità. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 4 della Legge n. 36/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-87bis del d.lgs. n. 259/03. Incompetenza. Carenza di potere.

Dal momento che i provvedimenti impugnati insistono nel richiamare la delibera della Giunta comunale n. 104/19, recante l'atto di indirizzo con cui sono state fornite istruzioni agli uffici competenti di non autorizzare nuove tecnologie come il 5G per presunti e indimostrati rischi per la salute derivanti dalle esposizioni ai campi elettromagnetici generati dagli impianti

adibiti al 5G, è doveroso dedicare al tema qualche ulteriore considerazione.

La delibera della Giunta e tutti i provvedimenti del Comune sono illegittimi e si fondano su presunzioni radicalmente errate e prive di alcun fondamento giuridico e scientifico.

In disparte i vizi di incompetenza e di sviamento, in merito ai quali si è già avuto modo di argomentare in precedenza, deve essere posto in rilievo il fatto che la Città di Modugno ha assunto una serie di determinazioni gravissime che incidono sullo sviluppo della rete mobile nazionale senza alcun supporto probatorio e istruttorio.

Sull'elettromagnetismo e i pericoli correlati alle esposizioni ai CEM per il 5G si assiste alla costante diffusione di informazioni fuorvianti e *fake news* che, verosimilmente, hanno finito anche per condizionare la stessa amministrazione comunale di Modugno, convintasi del fatto che i servizi di ultimissima generazione siano nocivi per la salute umana.

Il tema deve essere affrontato senza incorrere in inutili allarmismi, attenendosi ai dati scientifici e alle indicazioni offerte nelle sedi istituzionali dalle Autorità competenti, che hanno categoricamente escluso che le esposizioni, così come appurato per le precedenti tecnologie, entro i limiti e i valori dettati dal D.P.C.M. 8.7.2003 comportino pericoli e rischi sanitari.

I protocolli internazionali hanno stabilito parametri ampiamente cautelativi per la popolazione, così da limitare le esposizioni entro valori in alcuni casi addirittura trascurabili.

Tenendo anche conto delle diversità delle frequenze, sono state declinate a livello internazionale le linee guida ICNIRP (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*) che hanno fissato restrizioni stringenti adottate anche nell'Unione Europea sia per la popolazione generale che per i lavoratori.

In Italia sussistono limitazioni e standard ancor più cautelativi.

Il decreto del 2003 è ispirato al principio di precauzione e di minimizzazione delle esposizioni, fissando misure di attenzione che, essendo integrate anche dalla previsione di procedure per il conseguimento di obiettivi di qualità, sono funzionali alla massima tutela sanitaria.

Non ricorrono, dunque, in radice i presupposti per appellarsi al principio di precauzione, posto che non sussistono incertezze o dubbi riguardo a rischi per la salute delle persone, neanche in via meramente ipotetica.

Del resto, come è noto, il principio di precauzione presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.

Laddove, nel caso di specie, le risultanze scientifiche sono certe, chiare e univoche nell'escludere pericoli per la salute applicando i limiti attualmente vigenti che assicurano adeguata-

mente tutela alla popolazione.

In tal senso, è anche errato sostenere che i rischi legati al 5G sarebbero riconducibili al fatto che si tratta di frequenze *inesplorate*.

Le frequenze adibite ai servizi 5G erano precedentemente impiegate per i servizi televisivi; altre porzioni di spettro erano utilizzate da altri operatori per la fornitura di servizi internet basati su tecnologia wireless; altre, ancora, presentano caratteristiche del tutto simili alle bande impiegate per le tecnologie 4G.

L'esame sull'impatto elettromagnetico generato dall'impiego delle frequenze, comprese quelle utilizzate per il 5G, è già previsto nell'attuale normativa di riferimento (DPCM 2003); si applicano, infatti i vigenti limiti di legge (6 V/m – 20 V/m in funzione del tempo di permanenza, il 20 V/m diventa 40 V/m per frequenze superiori ai 3 GHz).

Occorre sul punto precisare che l'attività di verifica delle Arpa, relativamente alla compatibilità con i limiti e i valori di legge, riguarda non solo il progetto preliminare presentato dal gestore, ma anche la fase successiva all'attivazione dell'impianto attivo, come imposto dalla Legge n. 36/2001 che attribuisce alle Arpa medesime il compito di effettuare tutti i necessari monitoraggi.

Proprio nel caso in esame, del resto, si è avuto modo di appurare che l'Arpa Puglia ha effettuato puntuali misurazioni in loco verificando che i valori di campo si attestavano ampiamente al di sotto delle soglie di legge, rilasciano la certificazione post attivazione.

Non sono pertinenti neanche le preoccupazioni collegate al fatto che verranno realizzati nuovi impianti.

A parte il fatto che, e la presente controversia né la riprova, l'implementazione della rete mobile avviene anche la modifica e la sostituzione di apparati già esistenti, è vero che lo sviluppo del 5G implicherà l'installazione di nuove antenne e ripetitori; ma proprio per queste ragioni la potenza degli impianti, per i quali è richiesta una ramificazione diffusa sul territorio, è di potenza inferiore rispetto alle SRB impiegate per l'utilizzo delle precedenti tecnologie.

Il numero di antenne, dunque, aumenterà progressivamente con celle di piccole dimensioni che avranno potenze di emissione notevolmente inferiori, diminuendo considerevolmente l'esposizione con picchi di emissione più bassi in prossimità delle antenne stesse.

Pertanto, circostanza che viene totalmente trascurata dal Comune, a mano a mano che si completerà la rete e la copertura 5G, gli operatori attueranno azioni di semplificazione tecnica consistenti nello spegnimento delle reti 2G e 3G, il che si tradurrà in una riduzione delle emissioni.

Con il 5G, in virtù dell'uso delle antenne attive, la potenza generata è frutto dell'effettiva

necessità del momento, essendo erogata solo nella direzione in cui il cliente è presente.

Questa modalità “intelligente” di allocare la potenza produce una forte riduzione dei valori misurati rispetto a quelli nominali dichiarati dagli operatori quando producono le istanze per i permessi, ciò che rappresenta un ulteriore consistente motivo di cautela,assicurazione e minimizzazione.

L'amministrazione comunale di Modugno affronta questioni tecniche e scientifiche in maniera superficiale.

In Italia, come detto, per i sistemi per le telecomunicazioni come le SRB, comprese quelle funzionali alla tecnologia 5G, sono fissati limiti di esposizione e valori di attenzione più restrittivi dei limiti internazionali.

Gli studi scientifici citati parzialmente dal Comune nell'atto di indirizzo non attestano alcun rischio diretto tra le radiofrequenze e i tumori, riguardando esami su cavie animali in relazione a esposizioni per valori elevatissimi mai conseguibili in applicazione delle limitazioni fissate dalla legge.

Le considerazioni che precedono sono frutto ricerche ampiamente divulgate sui siti istituzionali delle Arpa, tra cui quello dell'Agenzia Regionale di Bari, e dell'Ispra; vengono forniti dati e informazioni rassicuranti che escludono categoricamente aumenti di rischi sanitari.

L'istruttoria effettuata dall'amministrazione comunale è sommaria e, comunque, insufficiente a giustificare l'adozione di un atto di indirizzo di tale portata, con cui si invitano gli uffici, a priori e nonostante il parere favorevole dell'Arpa, a *“non procedere ad autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie 5G”*, dando per assodata la sussistenza di insalubrità ambientali e pericoli per la salute.

Tale convincimento è immotivato e non è sorretto da adeguati elementi probatori e istruttori; risulta pertanto essere una misura abnorme e sproporzionata, riferendosi indistintamente a tutti i progetti senza neanche considerare le verifiche e gli approfondimenti che l'Arpa esegue caso per caso sugli impianti in attuazione del DPCM del 2003.

Il Comune in tal modo inibisce *sine die* sulla base di personali convinzioni le autorizzazioni e le installazioni di SRB e modifiche di impianti esistenti, introducendo un divieto generalizzato operante sull'intero territorio comunale.

Per pacifica giurisprudenza, tuttavia, gli enti locali non possono imporre divieti generalizzati alla localizzazione degli impianti impedendo la copertura di rete del territorio nazionale (Cons. Stato, n. 3085/15; n. 4188/15, n. 2073/17): *“muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, e dall'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di teleco-*

municazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell' insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo (art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259/ 2003)" sono state ritenute "illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili" (Cons. Stato, sez. VI, n. 1567/07; n. 3332/06; n. 4159/05; n. 7274/02; n. 3095/02).

Con la sentenza n. 3891/17 il Consiglio di Stato ha evidenziato che nella materia degli ambiti di legittima operatività delle potestà comunali, il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale i Comuni non possono prevedere un divieto generalizzato di installazione, precisando che le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, da cui si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni.

Richiamando le note sentenza della Corte costituzionale nn. 331/03 e n. 307/03, il Consiglio di Stato ha voluto rimarcare che disposizioni poste a tutela della salute, come quelle oggetto di contestazione in questa sede, si trasformano in limitazioni alla localizzazione perché in concreto conducono alla *"impossibilità della localizzazione"*, finendo per consentire al Comune di adottare prescrizioni volte a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche che la legge affida allo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili. il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici.

Anche con la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 1592/18 sono stati dichiarati illegittime determinazioni che inibiscono la realizzazione di SRB in vaste aree del territorio per ragioni legate alla salute dato che la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è riservata allo Stato: (a) in quanto espressione del generale e pervasivo potere di introdurre nell'Ordinamento "principii fondamentali" atti a vincolare l'attività legislativa regionale e l'attività normativa locale ai sensi dell'art.117, ultimo comma, della Costituzione; (b) poiché intrinsecamente connessa alla c.d. determinazione dei 'livelli essenziali delle prestazioni' che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale, nell'erogazione dei servizi pubblici relativi (anche) alla tutela della salute in forza dell'art. 117, comma 2, lett. 'm', della Costituzione; (c) in quanto concernente la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. 's', della Costituzione; (d) perché attività connessa alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, materie tutte di preminente interes-

se generale, siccome coinvolgenti l'interesse nazionale.

Per completezza, si segnala come non siano pertinenti nemmeno i riferimenti alle sentenze del TAR Lazio che ha condannato i Ministeri competenti a effettuare adeguate campagne informative.

Premesso che in tale decisione non si afferma la sussistenza di un pericolo diretto per la salute connesso all'elettromagnetismo per la telefonia cellulare, i giudici amministrativi hanno dato semplicemente atto di quanto stabilito dall'art. 10 della Legge n. 36/2001, secondo cui *"il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale"*.

Dato che fino ad oggi tale attività non era stata posta in essere in maniera coordinata da parte dei Ministeri competenti, il TAR Lazio ha condannato le amministrazioni a effettuare adeguate campagne di informazione aventi ad oggetto le corrette modalità d'uso dei telefoni cellulari e cordless e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi.

Tema, quest'ultimo, solo apparentemente coincidente con quello enfatizzato dal Comune nei propri atti e nella delibera di Giunta, dato che una cosa è la sensibilizzazione sull'uso corretto dei telefoni cellulari, altro, come è evidente, è quello legato all'elettromagnetismo e ai sistemi declinati dalla comunità scientifica per limitare e minimizzare le esposizioni pur garantendo l'implementazione della rete mobile nazionale e la corretta fruizione dei servizi da parte dell'utenza.

Per tutti questi motivi i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

PQM

Voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del DPR 115/02 e succ. mod. ed int., si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Roma, 25 giugno 2020

Firmato da: Filippo Lattanzi
Data: 25/06/2020 11:37:59

Avv. Filippo Lattanzi
Avv. Jacopo d'Auria
Avv. Giuseppe Cozzi

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. FILIPPO LATTANZI (C.F. LTTFFP63M29H501J), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore Telecom Italia SpA (cf 00488410010), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, Ricorso al Tar Puglia, Bari per l'annullamento della nota del Servizio 4 – Assetto del Territorio, del Comune di Modugno prot. n. 16347 del 3.4.2020, nella parte in cui, nell'annullare in autotutela la precedente nota prot. 4784 del 29.1.2020, con cui era stata dichiarata l'improcedibilità della comunicazione di attivazione dell'impianto per la telefonia mobile sito in Via Paradiso denominata "BA36", è stata ritenuta corretta l'istanza presentata da TIM solo per gli apparati LTE e non anche per altra configurazione e nella parte in cui "si fanno salve le decisioni prese in merito alle nuove tecnologie 5G da parte dell'amministrazione comunale" e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto a:

- **Comune di Modugno (BA), (c.f. 80017070725)** in persona del Sindaco in carica all'indirizzo PEC comunemodugno@pec.rupar.puglia.it estratto dal Registro ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/home-page.wp>);

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente filippolattanzi@ordi-neavvocatiroma.org iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 3-bis L 53-1994, che il messaggio PEC, oltre alla presente relazione di notifica, da me sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- Procura alle liti ("File: nuova procura TIM Comune di Modugno SRB via Paradiso-signed.pdf") avente impronta MD5: 2a3eb94fd7ae8a9984634d3e6f469e9e) è originale telematico sottoscritto con firma elettronica qualificata.
- Ricorso pdf nativo digitale sottoscritto con firma elettronica.

Firmato da:Filippo Lattanzi
Data: 25/06/2020 12:32:31

F.to digitalmente da
Avv. FILIPPO LATTANZI

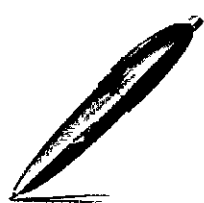
PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Agatino di Bartolomeo, nella mia qualità procuratore speciale e legale rappresentante p.t. di Telecom Italia S.p.A. in virtù dei poteri conferiti per atto Notaio Marchetti di Milano in data 26 luglio 2016, n. 13183 di rep. e n. 6905 di racc., delego a rappresentare e difendere la Società nel giudizio dinanzi al TAR Puglia, sezione di Bari, contro la Città di Modugno, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 4784 del 29.01.2020 e del provvedimento prot. n. 16347 del 3.4.2020, nonché di ogni altro atto, provvedimento, nota e/o verbale ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui gli atti dell'istruttoria e i relativi contributi relativi alla video conferenza del 1.4.2020, del verbale interno n. 15765 del 1.4.2020 e il citato parere dell'Ing. Fantasia, nonché la nota prot. n. 5941 del 29.11.2019 e la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 22.10.2019, gli Avv.ti Filippo Lattanzi (C.F. LTTFPP63 M29H501J pec: *filippo-lattanzi@ordineavvocatiroma.org*) Jacopo d'Auria (C.F. DRAJCP78 T01H501J pec: *jacopo-dauria@ordineavvocatiroma.org*) e Giuseppe Cozzi (C.F. CZZGPP75A28F262M9 pec: *cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it*), conferendo loro, congiuntamente e disgiuntamente, ogni più ampio potere inerente al mandato, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti.

Eleggo domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia, eleggendo, altresì, domicilio presso lo studio dell'ultimo in Bari, Via N. Piccinni n. 128.

Informato ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, autorizzo, inoltre, il trattamento di tutti i dati personali, sensibili e giudiziari necessari al mandato.

Roma, 4 maggio 2020



Firmato digitalmente da:

AGATINO DI BARTOLOMEO
TIM S.p.A.

Telecom Italia S.p.A.

Firmato il 04/05/2020 16:14

Seriale Certificato: 445698

Valido dal 11/01/2020 al 10/01/2023

TI Trust Technologies CA

Agatino di Bartolomeo

E' autentica

Firmato digitalmente da:D'AURIA JACOPO
Organizzazione:ORDINE AVVOCATI ROMA
Data:23/06/2020 11:14:09

Firmato da:Filippo Lattanzi
Data: 25/06/2020 10:25:12